

# MEDIAZIONE, SÌ ALLA DELEGA ALL'ESPERTO

di **Cesare Rosselli**

La partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione è stato oggetto di vari interventi legislativi diretti ad incentivarla fino a renderla obbligatoria. Si è passati dall'originaria formulazione dell'articolo 8 del Dlgs 28/2010 il cui 5° comma prevedeva che «dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio» all'attuale, introdotta dalla riforma Cartabia. Oltre a riconfermare la facoltà del giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione personale, la riforma stabilisce che la partecipazione delle parti è personale ma c'è la facoltà, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La Cassazione, già prima della riforma, aveva precisato (sentenze 8473/2019 e 20643/2023) che la scelta del soggetto terzo non è soggetta a particolari limiti, potendosi delegare anche il proprio legale, e che la rappresentanza deve essere conferita con un'apposita procura sostanziale. Dopo la riforma, è sorto il problema di individuare quali siano i «giustificati motivi» in presenza dei quali le parti possano farsi rappresentare. La questione ha particolare rilevanza in relazione al caso delle mediazioni obbligatorie

come in condominio e in rapporto alla posizione dell'istante. Infatti, se l'istante si fosse fatto rappresentare in assenza di giustificati motivi si potrebbe ritenere che non si sia realizzata la condizione di procedibilità con la conseguenza che l'eventuale futura azione sarebbe improcedibile. Interessante perciò la sentenza 1562/2024 della terza sezione del Tribunale di Firenze che, preso atto della mancata tipizzazione normativa dei giustificati motivi, afferma che «spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura». Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di giustificati motivi perché l'istante si era fatto rappresentare da un soggetto terzo – munito di regolare procura – particolarmente esperto della materia del contendere in quanto presidente di un'associazione di consumatori (il tema di causa era la validità o meno di un contratto di finanziamento stipulato con un consumatore). La decisione è di particolare interesse perché pare implicitamente affermare che i giustificati motivi voluti dalla norma possono non afferire solo alla sfera soggettiva della parte istante rappresentata (quali la salute o eventi imprevisti), ma dipendere dalla specifica materia della mediazione ed essere valutati in rapporto alla scelta del rappresentante.

- A cura di Assoedilizia